

14

ORIGINALE



n° 5556 REG. SENT. 2004
n° 3273 REG. GEN. 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione III)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3273/1998 proposto da Sguazzi Gianluigi, rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De Rosa nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 11;

contro

→ il Ministero della Giustizia (già di Grazia e Giustizia), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato "ex lege" in Milano, via Freguglia n. 1;

→ la Commissione per gli esami di avvocato, presso la Corte di Appello di Milano, in persona del suo Presidente, non costituita;

per l'annullamento

- dei giudizi analitici e sintetici riportati nel verbale del 5 febbraio 1998 della Commissione per gli esami di avvocato - sessione 1997 - pubblicati in data 15 giugno 1998, relativamente all'attribuzione al ricorrente del punteggio di 27 (ventisette) nella prova scritta di diritto civile e di 28 (ventotto) in quella di diritto penale;

- del provvedimento consequenziale di non ammissione alla prova orale;
- di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

VISTA la memoria prodotta dalla difesa erariale;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 il Ref. Daniele

Dongiovanni;

Udito, ai preliminari, l'avv. dello Stato M. Capolupo per l'amministrazione resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, affetto da una grave miopia all'occhio destro, ha partecipato, nella sessione 1997/98, agli esami per il conseguimento dell'abilitazione ad esercitare la professione di avvocato.

In seguito ai risultati ottenuti alle prove scritte (27 in diritto civile; 28 in diritto penale e 32 nella prova pratica, per un totale di 87 punti inferiore al minimo richiesto di 90), il deducente non è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Avverso tale valutazione, ed ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 e degli artt. 24 e 113 della Cost. per essere i giudizi impugnati espressi esclusivamente in forma numerica, senza altra indicazione con conseguente difetto di motivazione.

Negli elaborati redatti dal ricorrente non sono rinvenibili annotazioni o segni di correzione da parte dei Commissari tanto che non è possibile ricostruire l'iter logico dagli stessi seguito per giungere ad un giudizio negativo delle prove scritte in questione.

Ciò si pone in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90 che impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La Commissione, peraltro, non ha neanche stabilito preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione delle prove di esame come previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (recante "norme sull'accesso agli impieghi nelle PP.AA. e modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle altre forme di assunzione dei pubblici impieghi");

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 17 bis, 22 e 24 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di collegialità nella revisione delle prove.

Nella seduta del 5 febbraio 1998 (durante la quale sono state valutate anche le prove del ricorrente) sono stati esaminati 60 elaborati nell'arco di tre ore, per una media di 3 minuti ciascuno, del tutto insufficiente a formare un giudizio ponderato.

Ciò fa pensare che la valutazione non sia stata effettuata in forma collegiale.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 2587/98, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, la difesa erariale ha presentato memoria con la quale, nell'informare che l'interessato ha superato l'esame di abilitazione in una delle successive sessioni tanto da ritenere il presente gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ha chiesto comunque, in subordine, che il ricorso venga respinto perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Deve essere, innanzitutto, respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale e motivata dal fatto che l'interessato avrebbe comunque conseguito, in una sessione successiva, l'abilitazione ad esercitare la professione di avvocato.

Al riguardo, va rilevato che sussiste ancora l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla presente controversia in quanto non può escludersi che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possano residuare, oltre ad un interesse morale comunque meritevole di tutela, anche profili risarcitori in ragione dei mancati introiti derivanti dall'impossibilità di svolgere, con il titolo abilitativo, l'attività professionale forense nel periodo compreso tra la sessione di esami

1997/98 e quella in cui ha poi superato l'esame.

2. Pur tuttavia, in disparte gli excepti profili di inammissibilità, i due motivi di ricorso (difetto di motivazione e tempo insufficiente di correzione degli elaborati), ad un più approfondito esame di quanto consentito in sede di cognizione sommaria, vanno respinti condividendo il Collegio quanto, di recente, univocamente sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (*cf.*, per tutte, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155, 19 luglio 2004, n. 5175 e, più diffusamente, 7 maggio 2004, n. 2881).

Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame (*cf.* Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2003, n. 471), senza che sia necessario che la Commissione lasci segni grafici o glosse a commento a margine dell'elaborato corretto di ogni candidato.

Tale principio, oltre a rispondere a evidenti finalità di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, è infatti in grado di assicurare la necessaria chiarezza dei giudizi di merito compiuti dalle commissioni nell'esercizio di insindacabili, in quanto opinabili, apprezzamenti tecnici, salvo i casi di manifesta illogicità.

Non si può, pertanto, ravvisare, anche in ragione del riconosciuto carattere non propriamente provvedimentale del giudizio riguardante una prova di esame (*cf.* cit. Cons. St., sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175), un vizio di legittimità nella

circostanza che sugli elaborati non siano apposti "segni di correzione".

Allo stesso modo, risulta infondata la censura relativa alla mancata fissazione, da parte della Commissione di esame, dei criteri di valutazione delle prove di esame.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, affermato (*per tutte, cit. Cons. St., sez. IV, n. 2881/2004*) che la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati non è imposta da alcuna norma e che, alla fattispecie, non è applicabile la legge n. 487 del 1994, pure invocata dal ricorrente.

Sul punto, il Collegio, nel richiamare le argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di appello, non ravvisa, nel caso di specie, motivi per discostarsi dal suddetto orientamento.

Sfugge, infine, al sindacato di legittimità del TAR anche il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (ultimo profilo di doglianza avanzato dal ricorrente), ed, in questo senso, basta richiamare le considerazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (*cf. cit. sez. IV, n. 6155/2004*).

In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato nel merito.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2004, con
l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio - Presidente



Domenico Giordano - Consigliere

Daniele Dongiovanni - Referendario est.

